

REGOLAMENTO (CE) N. 2386/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1996

che applica il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 736/96 autorizza la Commissione, nei limiti fissati da tale regolamento e dai suoi allegati, ad adottare disposizioni di applicazione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che, per semplificare a livello tecnico il sistema di informazione e per raccogliere dati comparabili, è opportuno standardizzare le comunicazioni che gli

Stati membri, e in taluni casi le imprese, sono tenuti a inviare mediante l'utilizzo di questionari che potrebbero fungere da orientamento per la forma e il contenuto di dette comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le comunicazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 736/96 devono essere presentate secondo le modalità illustrate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 102 del 25. 4. 1996, pag. 1.